ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2143 del 11/05/2020
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità della concessione n. 224 del 15/01/2013 per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso produttivo (deposito e lavorazione inerti) posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN). Procedimento RN10T0062/18RN01. Concessionario: Soc. Cabe s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2207 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità della concessione n. 224 del 15/01/2013 per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso produttivo (deposito e lavorazione inerti) posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN).
Procedimento RN10T0062/18RN01 - Concessionario: Soc. Cabe s.r.l.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 224 del 15/01/2013 con la quale è stata rilasciata al Sig. Moni Paolo Luigi (C.F. MNO PLG 59H24 G479E), titolare dell'impresa individuale "Moni Pietro di Moni Paolo Luigi" (C.F. 03842830402), la concessione, con scadenza al 31/12/2018, per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 33 particelle 161/parte e 162/parte per una superficie di 13.065,00 m^2 ad uso deposito e lavorazione inerti con relativi impianti - **Procedimento RN10T0062**;

DATO ATTO che con la predetta concessione è stato determinato in €. 5.546,07 (euro cinquemilacinquecentoquarantasei/07) il canone annuo di concessione;

VISTO:

- l'istanza pervenuta in data 19/06/2018, registrata in data 20/06/2018 al prot. Arpae PGRN/2018/5966, con cui il Sig. Moni Paolo Luigi (C.F. MNO PLG 59H24 G479E), titolare dell'impresa individuale "Moni Pietro di Moni Paolo Luigi" (C.F. 03842830402), ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN10T0062/18RN01**;
- l'istanza pervenuta in data 31/03/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/48296, con cui la Sig.ra Benedettini Maura (C.F. BND MRA 52R43 B001Y), in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Cabe s.r.l. (C.F. 01782000408), ha chiesto il cambio di titolarità della predetta concessione a favore della stessa Soc. Cabe s.r.l. in quanto con Atto notarile di Rep. n. 55362 Raccolta n. 13847, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 02/01/2020 al n. 14 Serie 1T, la Soc. Cabe s.r.l. ha acquisito dal Sig. Moni Paolo Luigi la proprietà degli immobili su cui si svolge l'attività di deposito e lavorazione inerti di cui l'area demaniale in concessione costituisce parte integrante;

VERIFICATO che sono stati versati i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 224 del 15/01/2013 ed altresì per l'annualità 2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 207 del 11/07/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che essendo l'area demaniale in questione limitrofa ad un sito di interesse comunitario della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (area SIC/ZPS cod. IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia") lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/7369 del 30/07/2018 ha richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all'interno di un'area della "Rete Natura 2000" ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007

- che l' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota di prot. n. 1170 del 23/07/2019, registrata in data 24/08/2019 al prot. Arpae PG/2019/116197, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/7368 del 30/07/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2878 del 17/08/2018, trasmessa in data 20/08/2018 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/8054, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato per l'annualità 2019, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 7.185,75 (euro settemilacentottantacinque/75) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2020, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito in €. 7.192,94 (euro settemilacentonovantadue/94);
- che per il canone dell'annualità 2019 sono già stati versati €. 5.674,37 in data 27/03/2019 e che, pertanto, i canoni fino all'annualità 2020 risultano da integrare per €. 8.704,32 (euro ottomila settecentoquattro/32);
- che il Sig. Moni Paolo Luigi (C.F. MNO PLG 59H24 G479E), titolare dell'impresa individuale "Moni Pietro di Moni Paolo Luigi" (C.F. 03842830402), ha rinunciato con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà del 30/03/2020 alla restituzione del deposito cauzionale di €. 5.546,07, versato in data 20/11/2012 a garanzia degli obblighi della concessione n. 224 del 15/01/2013, in favore della Soc. Cabe s.r.l. (C.F. 01782000408);
- che il deposito cauzionale di €. 5.546,07 versato dal Sig. Moni Paolo Luigi (C.F. MNO PLG 59H24 G479E) in data 20/11/2012 a garanzia degli obblighi della concessione n. 224 del 15/01/2013 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico e delle misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;
- che con nota di prot. PG/2020/64222 del 30/04/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/67072 del 07/05/2020;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia, eseguito in data 12/06/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 8.704,32 (euro ottomila

settecentoquattro/32) sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna – Demanio idrico Romagna eseguito in data 06/05/2020 relativo all'integrazione del canone per l'annualità 2019 e per il canone dell'annualità 2020;

- al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 7.192,94 (euro settemilacentonovantadue/94), pari ad una annualità del canone, ha versato sul C.C.P. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale un'integrazione al deposito pari ad €. 1.646,87 (euro milleseicentoquarantasei/87) in data 06/05/2020;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo con cambio di titolarità della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 12 (dodici), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire al rinnovo con cambio di titolarità a favore della Soc. Cabe s.r.l. (C.F. 01782000408) della concessione n. 224 del 15/01/2013 avente ad oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 33 particelle 161/parte e 162/parte per una superficie di 13.065,00 m^2 ad uso deposito e lavorazione inerti con relativi impianti - **Procedimento RN10T0062/18RN01.** Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 224 del 15/01/2013;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2019 e avrà **durata sino al 31/12/2031**;
6. di stabilire il **canone annuo in €. 7.192,94 (euro settemilacentonovantadue/94)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso

di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;

7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2020 compresa;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 7.192,94 (euro settemilacentonovantadue/94), costituito dal richiedente tramite versamento alla Regione di €. 5.546,07 in data 20/11/2012 successivamente integrato con un versamento di €. 1.646,87 (euro milleseicentoquarantasei/87) in data 06/05/2020;
11. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, il presente provvedimento dovrà essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;**
12. di stabilire che copia dell'atto con gli estremi della registrazione dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio;
13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con cambio di titolarità della concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Cabe s.r.l. (C.F. 01782000408) - **Procedimento RN10T0062/18RN01**.

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Secchiano del Comune di Novafeltria (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 33 particelle 161/parte e 162/parte per una superficie di 13.065,00 m^2 ad uso deposito e lavorazione inerti con relativi impianti. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 224 del 15/01/2013.

Articolo 2
DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2019 e durata **fino al 31/12/2031**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3
CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna **un canone di €. 7.192,94 (euro settemilacentonovantadue/94) per ogni anno solare** di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area è limitrofa ad un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC/ZPS cod. IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni** dettate dall'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

1. *condurre l'area nel rispetto delle normative del settore agricolo in presenza di corsi d'acqua, nel rispetto delle Misure Generali e Sito-Specifiche di Conservazione del SIC* IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia" (D.G.R. n.79 del 22/01/2018);
2. *adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante i passaggi giornalieri di mezzi motorizzati che trasportano materiali all'impianto o dall'impianto, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti dagli automezzi per salvaguardare l'integrità del vicino ambiente fluviale;*
3. *adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine operatrici;*
4. *utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;*
5. *smaltire i rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.*

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2878 del 17/08/2018 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -Servizio Area Romagna;*

3. *La manutenzione e la pulizia dell'area in questione sono a carico del richiedente. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
4. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le porzioni di impianti presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del concessionario ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento di tali strutture o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla loro demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti dell'Agenzia (ASTePC);*

INOLTRE

5. *Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e dalla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi,con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
7. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale i n concessione conseguenti ad eventi di piena;*
8. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
9. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.